



**IL CONTRATTO  
E LA SUA STIPULAZIONE:  
(la forma, i tempi  
ex art.18)**



## IL CONTRATTO E LA SUA STIPULAZIONE:

### LA FORMA

1. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, **in forma scritta** ai sensi dell'allegato I.1, articolo 3, lettera b), in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante, con atto pubblico notarile informatico oppure mediante scrittura privata.

*«scritto» o «per iscritto», un insieme di parole o cifre che può essere letto, riprodotto e poi comunicato, comprese le informazioni generate, trasmesse e archiviate con mezzi elettronici e con piattaforme di e-procurement;*



# CORSO DI FORMAZIONE

## IL CONTRATTO E LA SUA STIPULAZIONE:

### LA FORMA

In caso di procedura negoziata oppure per gli affidamenti diretti, **mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale**, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio.

n.b.I capitolati e il computo metrico estimativo, richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte integrante del **contratto**



# CORSO DI FORMAZIONE

## IL CONTRATTO E LA SUA STIPULAZIONE: TERMINE ORDINARIO E LE SUE ECCEZIONI

### I TEMPI

Divenuta efficace l'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 17, comma 5 e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela, la stipula del contratto ha luogo entro i successivi 60 giorni anche in pendenza di contenzioso.

È fatta **ECCEZIONE**:

- a) per le ipotesi previste dal comma 4 del presente articolo e dall'articolo 55, comma 2; (VEDI DOPO)
- b) nel caso di un diverso termine previsto nel bando o nell'invito a offrire;
- c) Nell'ipotesi di differimento concordato con l'aggiudicatario e motivato in base all'interesse della stazione appaltante o dell'ente concedente, compatibilmente con quello generale alla sollecita esecuzione del contratto.



## IL CONTRATTO E LA SUA STIPULAZIONE: TERMINE DILATORIO E LE SUE ECCEZIONI

### I TEMPI

Il contratto non può essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

**Tale termine dilatorio NON si applica nei casi →**

- di procedura in cui è stata presentata o ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito, o le impugnazioni sono già state respinte con decisione definitiva;
- di appalti basati su un accordo quadro;
- di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione;
- di contratti di importo inferiore alle soglie europee, ai sensi dell'articolo 55, comma 2



N.B. I CONTRATTI SOTTO SOGLIA

## TERMINI DILATORI (art.55)

30 GG

•1. La stipulazione del contratto avviene entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

•NON SI APPLICANO

•2. I termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea



# CORSO DI FORMAZIONE

## IL CONTRATTO E LA SUA STIPULAZIONE: EFFETTO SOSPENSIVO

### LA PROPOSIZIONE DI UN RICORSO

Se è proposto ricorso avverso l'aggiudicazione con contestuale domanda cautelare, il contratto non può essere stipulato

**dal** momento della notificazione dell'istanza cautelare alla stazione appaltante o all'ente concedente

**fino** alla pubblicazione del provvedimento cautelare di primo grado o del dispositivo o della sentenza di primo grado, in caso di decisione del merito all'udienza cautelare.



# CORSO DI FORMAZIONE

## IL CONTRATTO E LA SUA STIPULAZIONE: EFFETTO SOSPENSIVO

### CESSAZIONE EFFETTO SOSPENSIVO

L'effetto sospensivo **cessa quando**,  
in sede di esame della domanda cautelare, il giudice si  
dichiara incompetente ai sensi dell'articolo 15, comma 4,  
del codice del processo amministrativo, di cui al decreto  
legislativo 2 luglio 2010, n. 104,

o

fissa con ordinanza la data di discussione del merito  
senza pronunciarsi sulle misure cautelari con il consenso  
delle parti, valevole quale implicita rinuncia all'immediato  
esame della domanda cautelare





## CORSO DI FORMAZIONE

### IL CONTRATTO E LA SUA STIPULAZIONE: MANCATA O TARDIVA STIPULA

#### MANCATA STIPULA NEI TERMINI

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante o dell'ente concedente, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

La mancata stipula del contratto nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

Essa costituisce violazione dovere buona fede



## CORSO DI FORMAZIONE

### IL CONTRATTO E LA SUA STIPULAZIONE: CONDIZIONE RISOLUTIVA

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva dell'esito negativo della sua approvazione, laddove prevista, da effettuarsi entro 30 giorni dalla stipula. Decorso tale termine, il contratto si intende approvato.

Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti hanno facoltà di stipulare contratti di assicurazione per la responsabilità civile derivante dalla conclusione del contratto e dalla prosecuzione o sospensione della sua esecuzione



## CORSO DI FORMAZIONE

### IL CONTRATTO E LA SUA STIPULAZIONE: IMPOSTA DI BOLLO

10. Con la tabella di cui all'allegato I.4 al codice è individuato il valore dell'imposta di bollo che l'appaltatore assolve una tantum al momento della stipula del contratto e in proporzione al valore dello stesso. Con la medesima tabella sono sostituite le modalità di calcolo e versamento dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 in materia di contratti pubblici disciplinati dal codice. In sede di prima applicazione del codice, l'allegato I.4 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.